FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

Liceo Scientifico Statale *"Leonardo da Vinci"*
Via Ottorino Respighi, 5 – 20122 Milano C. F. 80127050153 – C.M. MIPS03000R
☎ Tel. 02/55187728 – 02/55187820 Sito internet: https://www.liceoleonardomi.edu.it
e-mail: mips03000r@istruzione.it PEC:mips03000r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(aggiornato da delibera n°53 del C.d.I. seduta del 29/10/2025)

Approvato e adottato con delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 2015 in applicazione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti") come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

PREMESSA

Obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e nella prevenzione dei comportamenti deviati e devianti.

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- Artt. 33 – 34 Costituzione Italiana
- dal D.P.R. 249 del 24/06/98 " Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 " Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
  - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
  - Direttiva 15/03/2007, Prot. n.30/dip./segr. - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
  - Direttiva del 30/11/2007, n.104 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
  - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 - Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento di Istituto;
  - L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
  - C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
  - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 - chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto;
  - della direttiva MIUR n.1455/06;
  - delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
  - dalla Legge 71/2017 e dall'Aggiornamento delle linee di orientamento del MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
  - Nota 485 del 5/2/2024
  - dalla Normativa vigente

Articolo 1 - Norme generali

1. La Scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa. Anche l'applicazione di sanzioni disciplinari tende al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino del corretto rapporto all'interno della comunità.

2. Le sanzioni disciplinari sono orientate secondo i principi seguenti:

• Rafforzamento del senso di responsabilità

• Riparazione del danno arrecato

• Affermazione della dignità della persona e dei luoghi oggetto di offesa

• Promozione dei servizi utili alla collettività

• Rispetto della personalità e della dignità dell'alunno anche se responsabile di mancanze gravi

3. La disciplina è affidata innanzitutto alla sensibilità degli alunni, al loro autocontrollo, alle buone norme di comportamento ed al senso di responsabilità di tutti, compresi i Docenti ed il Personale ATA. Il personale della Scuola vigila sugli alunni secondo le norme previste, intervenendo opportunamente tutte le volte che ve ne fosse bisogno, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

5. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto (art.4 com. 3 DPR 249), fermo restando che può esistere un effetto sul voto di condotta e sulle successive valutazioni di ammissione.

6. La sanzione va inserita nel fascicolo personale dell'allievo e prosegue anche nel caso di cambio di scuola.

7. I danni causati agli oggetti o alle strutture, anche involontariamente, vanno risarciti e/o riparati. Il risarcimento, le spese di riparazione, sostituzione o ripristino sono un dovere, non una sanzione.
Oltre all'eventuale risarcimento, gli Organi incaricati, sentito l'alunno, potranno comminare una sanzione. Le spese relative a danni per i quali non siano stati individuati i responsabili vengono ripartite fra tutti gli alunni.

8. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente, qualora il medesimo costituisca un illecito. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto delle studentesse degli Studenti.

Articolo 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei Non-Docenti e dei compagni. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dall'Istituto o a cui l'Istituto aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

2. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere puntualmente agli impegni scolastici e di studio, rispettare l'orario di inizio delle lezioni, ridurre al minimo il numero di assenze, ritardi e permessi di uscita anticipata o entrata posticipata per non perdere parti importanti del processo educativo e non ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni.

3. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel 'Regolamento d'Istituto' e le norme di sicurezza dettate dal Dlgs n. 81 del 2008

4. Gli Studenti fanno uso adeguato degli oggetti – di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell'Istituto, non arrecando danni al patrimonio scolastico; rispettano quindi arredi (banchi, sedie, scrivanie), strumenti (computers, lim, tablet, ecc.), strutture (l'ascensore può essere utilizzato solo dagli Studenti aventi diritto), macchinari, pareti, bagni del Liceo. In particolare essi potranno essere chiamati a rispondere in proprio di danneggiamenti, vandalismi e rotture a loro imputabili (cfr art.5 Regolamento di Istituto).

5. Gli Studenti si comportano in modo disciplinato in occasione del cambio dell'ora, durante l'intervallo, nel trasferimento in aule speciali o in palestra, e collaborano, qualora sia loro richiesto, svolgendo studio individuale in caso di assenza di un docente o se smistati in altre classi in mancanza di supplenza.

6. Gli studenti rispettano il divieto di fumo. A norma del DDL del 26 luglio 2013 e l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 è vietato fumare nei locali dell'Istituto (aule, corridoi, scale, bagni, palestre) e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali; sui piani dell'Istituto sono affissi i relativi cartelli di divieto. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge, in quelle disciplinari stabilite da questo Regolamento di Disciplina. Lo stesso divieto vale per le sigarette elettroniche.

7. Gli studenti rispettano il divieto di utilizzo durante l'ora di lezione di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici (CM. 15/03/2007), a meno che non sia dato loro il permesso dal docente presente in aula

La normativa di riferimento per l'utilizzo degli smartphone in classe è la ***circolare ministeriale n.30 del 15/3/2007 linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari*** e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di **non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche** considerato che il discente ha il dovere: di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all' art. 1 (comma 3); di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4)

La ripresa di persone con strumenti di riproduzione e la diffusione di immagini a mezzo apparecchiature elettroniche in rete senza il consenso informato dei soggetti interessati, se maggiorenni, o dei genitori/affidatari se i soggetti interessati sono minori, sarà sanzionata secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy e con provvedimenti disciplinari.

8. CYBERBULLISMO

Il Regolamento, vista l'ampia diffusione nel mondo della scuola di questa forma di bullismo, che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari Social Network e dei telefoni

cellulari, ha previsto, fattispecie sanzionabili anche per condotte extra-scolastiche. Definito dalla normativa come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo", il cyberbullismo risulta di particolare gravità anche per la difficoltà nell'esercizio del diritto all'oblio: un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene grave quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet nella rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni, può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale e talvolta risulta complesso cancellare in rete le tracce di quanto diffuso. Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia, violenza privata, atti persecutori o trattamento illecito di dati personali o immagini, commessi mediante la rete internet nei confronti di altro individuo, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne,

autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato occorrerà una segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli organi competenti (Carabinieri, Polizia Postale, Procura per il Tribunale dei Minorenni, se il reato è commesso da un minore, Procura della Repubblica, se il reato è commesso da un adulto) ed una segnalazione al Garante dei Minori.

Articolo 3 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Essi hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità dell'infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente , della gravità del comportamento e delle sue conseguenze, sono ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Allo studente sanzionato la scuola offre la possibilità di convertire la sanzione disciplinare inflittagli in attività in favore della comunità scolastica ed extrascolastica. Tale sanzione può essere accompagnata da misure accessorie quali attività di studio, di ricerca, di volontariato, produzione di elaborati con rielaborazione critica. Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curriculari sia durante le attività extracurriculari, integrative, e quelle connesse con attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse, come uscite didattiche e viaggi di istruzione.

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) SD1 ammonizione verbale da trascrivere sul registro di classe

b) SD2 ammonizione scritta sul registro di classe conseguente a più di un richiamo verbale.

c) SD3 censura scritta.

d) SD4 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI da 1 a 2 giorni si prevedono attività educative da svolgere a scuola (compito di realtà).

e) SD5 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI si prevedono attività di cittadinanza attiva solidale presso enti del terzo settore operanti nel territorio di riferimento all'istituzione scolastica

f) SD6 allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni (reati che violino la dignità e il rispetto della persona, che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone).

g) SD7 esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (reati elencati in SD6 accompagnati da recidiva, atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale e per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico).

h) SD8 Si possono applicare sanzioni accessorie come esclusione dalle uscite didattiche e esclusioni dai viaggi di istruzione.

Articolo 4 – Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni

1. Sono competenti a deliberare le sanzioni disciplinari i seguenti organismi:

a) I singoli docenti per il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sul registro di classe.

b) I docenti coordinatori di classe per la censura scritta.

c) Il Dirigente Scolastico per la censura scritta e per i provvedimenti di urgenza.

d) Il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per l'allontanamento temporaneo dalle lezioni.

e) Il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5 – Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

1. Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare potrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in una delle seguenti attività a favore della comunità scolastica:

- piccola manutenzione di arredi o strutture interne ed esterne;
- uso delle dotazioni informatiche per lavori di utilità comune;
- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola;
- attività di supporto alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico;

• attività di promozione di atteggiamenti positivi (puntualità nell'assolvimento dei doveri, invito alla difesa degli ambienti e conservazione della suppellettile con particolare riferimento all'attività di controllo sulla funzionalità della raccolta differenziata, ecc.);

• rimozione e pulizia di eventuali graffiti sui muri interni ed esterni dell'istituto scolastico, una volta prese le necessarie precauzioni per l'incolumità dello studente;

• ogni altra attività ritenuta utile per la comunità.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Classe offra allo studente la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in un'attività a favore della comunità scolastica, la relativa commisurazione sarà determinata dall'Organo competente a irrogare la sanzione; la corretta esecuzione dei compiti assegnati sarà valutata dal Dirigente Scolastico (o persona da questi designata).

3. La non corretta esecuzione dei compiti assegnati comporta la comminazione della sanzione disciplinare originariamente stabilita e costituisce circostanza aggravante ai fini della recidiva.

4. Nel periodo di allontanamento dalla scuola per un numero rilevante di giorni i genitori e lo studente dovranno aver cura di tenersi aggiornati sullo svolgimento delle attività didattiche.

Articolo 6 – Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

1. Si stabilisce la seguente corrispondenza tra mancanze e sanzioni:

a) Ritardi ripetuti da SD1 a SD3

b) Ripetute assenze saltuarie da SD1 a SD3

c) Assenze periodiche da SD1 a SD3

d) Mancanza reiterata del materiale occorrente da SD1 a SD3

e) Non rispetto reiterato delle consegne a casa da SD1 a SD3

f) Non rispetto delle consegne a scuola da SD1 a SD3

g) Assenze o ritardi non giustificati da SD1 a SD3

h) Utilizzo improprio di telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche da SD2 a SD4

i) Disturbo delle attività didattiche da SD1 a SD4

j) Allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche, durante l'orario scolastico da SD2 a SD4

k) Comportamento scorretto durante una visita di istruzione da SD2 a SD5

l) Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da SD2 a SD5

m) Violazione del divieto di fumo da SD2 a SD5

n) Falsificazione della firma dei genitori su atti della Scuola da SD3 a SD5

o) Azioni di Cyberbullismo e diffusione di immagini e filmati attraverso la rete telematica da SD3 a SD5

p) Uso e/o diffusione di sostanze psicotrope da SD4 a SD7

q) Interruzione o impedimento allo svolgimento dell'attività didattica; mancata partecipazione alle lezioni, pur essendo all'interno dell'edificioscolastico, senza autorizzazione; ingresso non autorizzato a scuola anche con forzatura di porte o finestre; ostacolo o impedimento all'ingresso a scuola del personale della scuola o degli studenti da SD3 a SD6

r) Violenze psicologiche verso gli altri da SD3 a SD7

s) Violenze fisiche verso gli altri da SD3 a SD7

t) Reati, compromissione dell'incolumità delle persone, gravi danni a beni pubblici e privati da SD4 a SD7

2. L'elenco che precede rappresenta le fattispecie più prevedibili di comportamenti scorretti degli studenti che, non ottemperando ai doveri prescritti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione.

3. Nei casi non previsti in modo esplicito, Docenti, Dirigente Scolastico e gli altri Organi preposti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

4. Nessuno dei singoli atti dell'elenco che precede configura meccanicamente una sanzione disciplinare che sarà irrogata dopo una attenta valutazione delle circostanze, della volontarietà, del contesto da parte del Consiglio di Classe o dell'organo competente.

5. Elementi di valutazione della gravità sono:

a) l'intenzionalità del comportamento;

b) il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;

c) il concorso nella mancanza di più studenti;

d) la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;

e) mancanze ripetute ed applicazioni di precedenti sanzioni (recidive).

Tali aggravanti potranno determinare un livello più alto di sanzione rispetto alla corrispondenza tra mancanze e sanzioni prevista al comma 1 del presente articolo.

6. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art. 4 dello Statuto degli Studenti, e cioè che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni", nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo studente viene sempre tempestivamente sentito per esporre le ragioni a propria discolpa da un docente o dal Dirigente Scolastico, che ne riferiranno all'organo collegiale competente a irrogare la sanzione. In ogni caso (ammonizione, censura, allontanamento temporaneo) lo studente, entro i due giorni successivi a quello in cui è stato sentito, può presentare ulteriore giustificazione scritta.

7. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e nel provvedimento formale. Tale motivazione sarà notificata con provvedimento formale alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne.

Articolo 7 - Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituto. L'organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.

2. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente o da un suo delegato, che lo presiede, da un docente, uno studente, un genitore e un rappresentante del personale ATA. I rappresentanti delle componenti sono eletti rispettivamente dal Collegio Docenti, dal Comitato Studenti, dai Genitori e dall'Assemblea ATA. Se gli organi sopra citati omettono di eleggere i loro rappresentanti o questi risultano decaduti al momento della convocazione dell'Organismo di Garanzia, si designano d'ufficio i rappresentanti eletti in CdI per ciascuna componente in base al numero di preferenze raccolte (il primo eletto diviene membro effettivo, il secondo membro supplente).

3. La seduta è da ritenersi valida, in prima convocazione con la composizione perfetta, in seconda convocazione con i membri presenti.

4. Le decisioni dell'organo di garanzia sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; l'astensione non è compresa nel computo dei voti.

5. I componenti dell'Organo di Garanzia devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto o dichiarino formalmente di essere impediti ad essere presenti. A tal fine per ogni membro effettivo dell'Organo di Garanzia

vengono designati, con le stesse modalità previste dal comma 2 del presente articolo, due membri supplenti che intervengono in caso di malattia o di incompatibilità dei membri effettivi.

6. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (comma 2 art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

7. Contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti, gli studenti della scuola secondaria superiore o chiunque vi abbia interesse può presentare reclamo all'Organo di Garanzia regionale presieduto dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva. L'articolazione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia regionale sono disciplinati dai commi 3, 4, 5, 6, 7 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Articolo 8 – Norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno d'Istituto ed è allegato al P.O.F.

2. Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito della Scuola e reso disponibile presso la Segreteria a chiunque ne faccia richiesta, unitamente allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. **3**. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rinvia allo stesso per quanto non espressamente contemplato.